

SINTESI DEL NUOVO CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE 1° MAGGIO 2016

Principali modifiche

Entrata in vigore 1° maggio 2016

Orario di lavoro: L'orario normale è di 40 ore dal lunedì al venerdì. Si è comunque previsto che in caso di esigenze tecniche produttive prolungate oltre i due mesi consecutivi, l'impresa che manifesti la necessità di un prolungamento dell'orario ordinario di lavoro, oltre gli orari stabiliti e nel rispetto della media annuale, dovrà preventivamente concordarlo con le OO.SS. territoriali indicando il numero dei lavoratori coinvolti ed il periodo nel quale svolgeranno l'attività lavorativa.

Contribuzione Cassa edile: Confermate le modalità di denuncia (entro il mese successivo al periodo di paga) e di versamento dei contributi (entro la fine del mese successivo a quello di denuncia). La contribuzione è stata mantenuta invariata, **non recependo** l'aumento nazionale per i contributi di anzianità professionale edile (APE) fissati al 2,0255% da ottobre 2014. La differenza rispetto all'aliquota attuale (1,539%) è assorbita dalle riserve finanziarie specifiche in bilancio della cassa, cosa che ha consentito fino a tutto settembre 2017 di non applicare l'aumento previsto nationalmente. Contestualmente si è **ridotta** l'aliquota per Formazione e CPT passando dall'attuale 1,836% all'1.674 dal 1° maggio 2016, all'1.242% da ottobre 2017 per arrivare a 0.81% da ottobre 2017.

Retribuzioni: La paga base nazionale dovrebbe essere annualmente maggiorata di un elemento variabile basato sull'andamento di alcuni parametri territoriali. L'andamento critico del settore ha permesso di trovare la condivisione dei sindacati sull'individuazione di 4 parametri in grado di misurare l'andamento reale del settore e che annualmente saranno verificati. La prima verifica per quantificare l'eventuale EVR 2016 ha segnato un andamento in negativo che non fa scattare alcun aumento retributivo. Sono stati tabellati poi gli aumenti che potrebbero scattare annualmente se il settore dovesse segnare una ripresa e che vanno per gli operai qualificati da € 0.07/ora a € 0.23/ora a seconda dell'andamento degli indicatori che saranno annualmente verificati.

Indennità sostitutive ed accessorie: L'indennità sostitutiva di mensa, dovuta quando l'impresa non provveda, è dovuta a tutti gli addetti che impegnati lavorativamente per almeno 4 ore/dì è stata fissata in 3euro/dì. L'indennità sostitutiva di trasporto dovuta agli addetti che si recano in cantiere con mezzi propri è stata fissata in 4 euro/dì se il cantiere dista fino a 20Km ed in 6 euro/dì se dista oltre 20Km. Le distanze si intendono dal confine del centro urbano del Comune di assunzione, ovvero di quello di residenza se più vicino, al cantiere o al fronte d'avanzamento del cantiere. L'indennità di cui sopra non è dovuta quando il cantiere sia ubicato entro il raggio di 10 Km tra il cantiere stesso e la sede dell'Impresa o il luogo di residenza del lavoratore se più vicino.

Indennità di reperibilità: dovuta solo agli addetti che siano chiamati secondo turnazione a rendersi disponibili per intervenire oltre l'orario di lavoro per esigenze NON straordinarie (limitata quindi ad aziende che hanno l'esigenza tecnico-produttiva di garantire un pronto intervento) ed è stata fissata in € 10 (reperibilità diurna non festiva) ed in € 15 (reperibilità notturna o festiva).

Indennità per lavori in alta montagna invernali (nov-apr) intendendo per tali quelli fuori dai centri urbani situati oltre i 100 mt slv ed è pari al 12%.

Malattia del lavoratore: Introdotta una innovazione che punta a combattere l'uso improprio della malattia per periodi di breve durata, i cui primi tre giorni sono a totale carico dell'azienda. Si è previsto che se nell'arco di un anno solare si verificano più eventi brevi (fino a 5 giorni consecutivi) dal quarto evento l'azienda non è tenuta a corrispondere nessuna retribuzione per i primi tre giorni.

Rimborso della malattia all'Impresa: L'istituto punta a rimborsare la retribuzione a carico azienda durante i periodi di malattia dei dipendenti iscritti alla cassa edile.

L'impresa, dopo aver corrisposto i trattamenti di malattia spettanti ai lavoratori, in attuazione della suddetta normativa, per poter ottenere il rimborso dovrà inviare apposita istanza alla Cassa Edile entro il secondo mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento, esclusivamente a mezzo PEC corredata dalla seguente documentazione:

- Denuncia mensile (Mod. 1) dei lavoratori che risultano in malattia per i quali si chiede il rimborso;
- copia dell'attestato di malattia comprovante l'inizio e la durata della malattia che comporta la temporanea inidoneità al lavoro, per ciascun lavoratore interessato;
- copia del cedolino paga firmata dal lavoratore dalla quale risultino distintamente gli importi corrisposti dall'Impresa a titolo di integrazione dei trattamenti di malattia dei quali si chiede il rimborso.
- copia del libro unico, a dimostrazione che il lavoratore per il quale si chiede il rimborso, se ammalatosi nel periodo di chiusura del cantiere per ferie, abbia effettivamente goduto delle ferie previste, successivamente al periodo di malattia;
- dichiarazione dell'impresa sui periodi di ferie collettive

L'istanza sarà rigettata:

- in mancanza della documentazione di cui ai punti precedenti
- in mancanza della regolarità contributiva fino al mese in cui si è verificato l'evento.
- per tardiva presentazione (fa fede la data della PEC)

Le quote orarie sono calcolate applicando alla retribuzione oraria i seguenti coefficienti entro i limiti di conservazione del posto:

- per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i sei giorni: 0,500;
- per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i dodici giorni: 1,000;
- dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,330;
- dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,107;
- dal 181° al 270° giorno, per le giornate non indennizzate dall'INPS: 0,500;
- dal 271° al 365° giorno, per le giornate non indennizzate dall'INPS: 0,500 nel caso di lavoratori con anzianità aziendale superiore a 3,5 anni;

La Cassa Edile rimborserà alle aziende il trattamento di malattia/infortunio spettante, in base a quanto sopra definito, nei mesi di dicembre (semestre: aprile-settembre) e di luglio (semestre: ottobre-marzo). Il requisito della regolarità contributiva sarà verificato fino al mese in cui si è verificato l'evento. La verifica di regolarità sarà fatta in occasione delle liquidazioni semestrali (dicembre o luglio). Il rimborso verrà erogato nei limiti del contributo Cassa Edile versato nel semestre di riferimento.

Assistenza Extracontrattuale agli Operai: Nel mese di novembre di ogni anno, la Cassa Edile rimborserà ai lavoratori aventi diritto alcune prestazioni di carattere sanitario o assistenziale.

Le prestazioni spettano a tutti i lavoratori richiedenti che, al momento del verificarsi di un evento coperto dall'istituto dell'assistenza extra-contrattuale, possono far valere complessivamente almeno 600 ore di lavoro nella Provincia di Enna nei 12 mesi precedenti.

Per ottenere l'assistenza dalla Cassa, i lavoratori debbono presentare domanda redatta sugli appositi moduli posti a disposizione gratuitamente dalla Cassa stessa, corredata dai documenti all'uopo richiesti.

Non saranno tenuti in considerazione le domande mancanti dei documenti giustificativi o pervenute oltre il 90° giorno dall'evento.

Prestazioni

- a) Assegno una tantum neonatale di €. 200,00 a favore dell'iscritto per la nascita di ogni figlio naturale riconosciuto o per ogni figlio adottato.
- b) Contributo scolastico di €. 150,00 per ogni figlio di lavoratore, iscritto alla Cassa, che sia stato promosso con la media 7/10 o giudizio equipollente.
Tale contributo sarà erogato in occasione dell'iscrizione al 1° anno e successivi in istituti di scuole medie superiori;
- c) Contributo pari alle tasse d'iscrizione e frequenza, all'Università, con una maggiorazione €. 125,00 annue per ogni figlio di lavoratore iscritto alla Cassa. Per il primo anno d'iscrizione, il contributo sarà concesso a condizione che lo studente sia stato promosso all'esame di maturità con un voto non inferiore a 70/100.
- d) Integrazioni per protesi o ausili ortopedici riconosciute dall'INAIL o dalle AUSL nella misura dell'80% della spesa effettiva, detratti eventuali concorsi in spesa che il lavoratore abbia ricevuto dagli stessi istituti assistenziali.
- e) Integrazione per spese odontoiatriche nella misura del 60%, della spesa sostenuta, fino ad un massimo di €. 516,00.
- f) Integrazione per apparecchi acustici e spese oculistiche nella misura del 60%, della spesa sostenuta, fino ad un massimo di €. 250,00
- g) Assegno di €. 250,00 per spese funerarie a favore dell'iscritto, per decesso di conviventi a carico ai fini fiscali.
- h) Assegno di €. 1500,00 in caso di morte dell'iscritto a favore della moglie, in mancanza di questa a favore dei figli ed in mancanza di questi ultimi a favore dei genitori.

Il massimo rimborsabile è di euro 800,00 ogni due anni.

Sicurezza sul lavoro e bonus: Attraverso alcuni istituti contrattuali vigenti solo nel nostro sistema sono stati previsti meccanismi volti a favorire la sicurezza sul lavoro in cantiere.

Servizio di validazione sistemi di sicurezza in cantiere

SBFS (Il nostro sistema bilaterale di formazione-sicurezza) a richiesta delle aziende effettua il servizio presso i cantieri delle stesse al fine di verificare l'adozione di procedure e tecniche antinfortunistiche conformi ad un modello standard che sarà definito dalle parti sociali d'accordo con i servizi pubblici ispettivi.

La validazione del sistema di sicurezza in cantiere da parte di SBFS potrà essere utile per l'ottenimento del bonus sicurezza ovvero per concorrere ad altre iniziative dell'ente.

SBFS al fine di garantire una capillare diffusione delle migliori tecniche disponibili in materia di prevenzione infortuni e di sicurezza nei cantieri, deve effettuare gratuitamente almeno una visita consulenziale per ogni cantiere, a partire dal mese successivo a quello di denuncia di nuovo cantiere. Le visite consulenziali saranno effettuate con personale dell'Ente e secondo un modello organizzativo che sarà all'uopo predisposto dal Comitato di Gestione dell'Ente Cassa Scuola Edile e CPT.

Bonus Sicurezza: Il bonus sicurezza viene riconosciuto annualmente alle imprese aventi i seguenti requisiti:

- o Iscrizione alla cassa edile di Enna da almeno 12 mesi
- o Regolarità dei versamenti alla data della richiesta
- o Sistema di sicurezza in cantiere validato dal CPT
- o Assenza di infortuni mortali o invalidanti negli ultimi 12 mesi
- o Assenza di provvedimenti sanzionatori di rilevanza penale degli organi ispettivi deputati alla vigilanza antinfortunistica.

Al fine di vedersi riconosciuto il bonus le imprese interessate dovranno presentare richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno dimostrando i requisiti di cui sopra da possedersi nel periodo dell'ultimo bilancio sociale (ott/sett). Entro il mese di marzo il Comitato di Gestione della cassa edile delibera il riconoscimento del bonus.

Il bonus sicurezza darà diritto alla partecipazione gratuita a corsi di formazione a pagamento programmati dall'Ente Scuola e CPT per un numero di dipendenti pari al 10% di quelli denunciati nell'anno e comunque in numero minimo di 1 e massimo di 20 partecipanti per anno. In occasione di corsi a pagamento sarà riservata una quota del 20% per partecipanti indicati da imprese aventi diritto al bonus.

SBFS annualmente nel mese di settembre assegna alle imprese aventi diritto al bonus sicurezza i DPI per gli operai in forza negli ultimi 12 mesi. La consegna avviene direttamente agli operai mediante delega dell'impresa a SBFS, che annota i DPI consegnati in nome e per conto dell'impresa, gli estremi dell'operaio che firma per presa in consegna. SBFS trasmette all'impresa l'elenco nominativo degli operai a cui sono stati consegnati DPI.

Ogni impresa ha diritto ad un numero di dotazioni di DPI pari al numero medio mensile di operai denunciati calcolati su 11 mesi. Ogni Impresa ha diritto alla assegnazione di DPI ogni due anni. La consegna dei dispositivi da parte di SBFS su delega dell'azienda assolve agli obblighi di legge e di contratto posti a carico di quest'ultima.

Misure a favore delle vittime della criminalità: Le Imprese che denunciano i responsabili di azioni criminosi ai loro danni e che vengano riconosciute come vittime della criminalità organizzata (in base alle leggi vigenti) e che non abbiano potuto adempiere con puntualità agli obblighi di versamento dei contributi agli enti bilaterali, hanno diritto a vedersi riconosciuti, previa istanza, piani di rientro per ritardati pagamenti senza altri oneri per sanzioni, interessi e spese legali.

Misure volte ad incentivare l'impegno etico delle imprese: Le imprese che su base volontaria adottino propri codici etici che prevedano:

- l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di infiltrazione, di pressione, estorsione, condizionamento della criminalità nella propria sfera di interessi imprenditoriali;
- l'obbligo di acquisire una dichiarazione dai propri fornitori, dipendenti, collaboratori che escluda condanne per reati di stampo mafioso, procedimenti in corso per i medesimi reati e che impegni a non avere frequentazioni con ambienti dediti alla criminalità pena la revoca degli incarichi e provvedimenti disciplinari, fino al licenziamento, per i dipendenti;

si vedranno dimezzati gli oneri accessori dovuti per ritardato pagamento, ove siano in ritardo con i versamenti contributivi dovuti agli enti bilaterali.

Contratto unico di cantiere: Al fine di contribuire a limitare l'applicazione impropria di contratti di lavoro diversi da quelli dell'edilizia, elemento che le parti considerano foriero di concorrenza sleale e generatore di disuguaglianze tra i lavoratori impiegati nel medesimo cantiere, si stabilisce che l'impresa appaltatrice principale o esecutrice principale è obbligata ad assicurare che a tutti i lavoratori impiegati in cantiere alle dipendenze di subappaltatori, subfornitori, cottimisti anche se distaccati sia applicato un contratto di lavoro edilizia.